

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **7/1992** (ECLI:IT:COST:1992:7)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **04/12/1991**; Decisione del **20/01/1992**

Deposito del **22/01/1992**; Pubblicazione in G. U. **29/01/1992**

Norme impugnate:

Massime: **17980**

Atti decisi:

N. 7

## ORDINANZA 20-22 GENNAIO 1992

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Girotto Giovanni, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che nel corso del giudizio penale a carico di Giroto Giovanni, imputato di mancanza alla chiamata alle armi, il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 6 febbraio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, assumendo che, nonostante l'imputato abbia addotto a propria giustificazione la circostanza che la omessa presentazione sarebbe "stata determinata dall'erronea convinzione, a sua volta cagionata da erronee comunicazioni dell'autorità, di non essere tenuto a presentarsi immediatamente alle armi, e perciò da ignoranza della vigente normativa secondo cui solo una prima domanda di ammissione ad un corso A.U.C., ma non anche una seconda, sospende l'obbligo di rispondere alla normale chiamata alle armi", la norma impugnata non consente al giudice di "prendere in esame le varie risultanze sul punto, e nemmeno eventualmente chiedersi se si sia trattato di ignoranza inevitabile, secondo i criteri enunciati" nella sentenza di questa Corte n. 364 del 1988;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla identica questione, ha osservato (ordinanza n. 247 del 1991) che, alla stregua dei principi affermati con la sentenza n. 325 del 1989, l'errore prospettato dal rimettente "si esaurisce in un tema di mero fatto che rinviene disciplina generale nell'art. 47, primo comma, del codice penale, di tal che l'ignoranza del manifesto" di chiamata alle armi, ed, a fortiori, di taluna delle previsioni regolamentari ivi enunciate, "non assume nel procedimento a quo rilevanza alcuna sotto il profilo della conoscenza astratta dei doveri e della conseguente e dedotta interferenza che verrebbe a stabilirsi tra l'art. 5 del codice penale - così come dichiarato parzialmente illegittimo con sentenza di questa Corte n. 364 del 1988 - e l'art. 39 del codice penale militare di pace";

e che, quindi, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*